

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2338 DEL 16/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: INCARICO CONNESSO ALLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 31 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone al datore di lavoro l'obbligo non delegabile di "*designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi*" quale figura responsabile degli obblighi di prevenzione e protezione declinati agli articoli 31 e seguenti del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 32 del suddetto decreto legislativo n. 81/2008 prevede i seguenti requisiti professionali minimi necessari per l'esercizio delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

diploma di istruzione secondaria superiore;

attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative nell'ambito dell'Azienda;

attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;

i corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni;

sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione specifica coloro che sono già in possesso di specifiche lauree magistrali nelle classi individuate dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008;

- nell'ambito dell'organizzazione prevista dall'Atto aziendale dell'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" il servizio di prevenzione e protezione è inserito tra i servizi *in staff* alla Direzione generale;
- con riferimento all'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la contrattazione collettiva integrativa aziendale stipulata in adempimento al C.C.N.L. 7.4.1999 prevedeva un incarico di posizione organizzativa denominato "*Responsabile Servizio di prevenzione e protezione*" con riconoscimento di un'indennità annua equivalente al valore di euro 7.020,00 lordi annui (deliberazione n. 1255 del 30 dicembre 2014);
- il suddetto incarico è stato ricoperto, da ultimo, nelle more dell'attivazione dei nuovi incarichi previsti dal C.C.N.L. 21.5.2018, dal dott. Giuseppe Scrofani, collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione al quale sono state attribuite (deliberazione n. 114 del 29 gennaio 2020) le funzioni di responsabile temporaneo del servizio di prevenzione e protezione aziendale retribuite in misura equivalente all'indennità di posizione organizzativa di cui sopra;
- il dott. Scrofani è cessato a seguito di trasferimento per mobilità volontaria presso altra Azienda.

Considerato che:

- con deliberazione n. 491 del 18 marzo 2022 è stato attivato il comando di Davide CORDARO in qualità di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (collaboratore professionale sanitario – categoria "D") dipendente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto, con decorrenza dall'1 aprile 2022;
- in presenza dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, con successiva deliberazione n. 791 del 29 aprile 2022 e con effetto a decorrere dal 1 maggio 2022, il dipendente in comando Davide CORDARO è stato individuato quale responsabile temporaneo del servizio di prevenzione e protezione aziendale, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori;

- come precisato nella suddetta deliberazione, l'assegnazione delle funzioni di responsabile temporaneo del servizio di prevenzione e protezione aziendale ha scadenza commisurata alla decorrenza dell'incarico di responsabile del servizio all'esito delle previste procedure di selezione;
- con deliberazione n. 1687 del 16 settembre 2022 è stato disposto il definitivo trasferimento per mobilità volontaria dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto a questa Azienda U.L.S.S. del dipendente Davide CORDARO con decorrenza dall'1 ottobre 2022;
- con nota prot. n. 95031 del 31 ottobre 2022 il Direttore sanitario, atteso il perfezionamento del trasferimento per mobilità volontaria del dott. CORDARO e a fronte dell'attribuzione allo stesso delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, ha chiesto che le stesse siano retribuite in analogia a quanto già riconosciuto al precedente responsabile, fatte salve in ogni caso le determinazioni aziendali conseguenti al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione previsti dal nuovo CCNL Comparto Sanità.

Considerato altresì che:

- l'articolo 22 del C.C.N.L. 21.5.2018 prevede una disciplina transitoria e stabilisce che gli incarichi di posizione organizzativa conferiti in base alla disciplina del C.C.N.L. 7.4.1999 restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione previsti dal C.C.N.L. 21.5.2018, che ad oggi non era ancora stato completato;
- in data 2 novembre 2022 è sopraggiunta la stipula in via definitiva del nuovo C.C.N.L. del comparto sanità il quale dispone una nuova regolamentazione degli incarichi di funzione, destinata a sostituire gli incarichi di funzione previsti dal C.C.N.L. stipulato il 21.5.2018;
- sarà pertanto cura di questa Azienda provvedere all'istituzione e assegnazione dei nuovi incarichi di funzione sulla base della nuova disciplina contrattuale;

Precisato che:

- la spesa derivante dall'adozione del provvedimento, pari a euro 7.020,00 lordi annui, è integralmente a carico del fondo per le condizioni di lavoro e incarichi di cui all'articolo 80 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 nelle more dell'istituzione del nuovo fondo denominato "*Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*" previsto dall'articolo 102 del nuovo C.C.N.L. 2.11.2022;
- la quota parte di competenza dell'anno in corso va determinata in euro 292,50.

In relazione a quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di retribuire, in via provvisoria nelle more della nuova mappatura e attivazione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi del comparto, le funzioni di responsabile temporaneo del servizio di prevenzione e protezione aziendale attribuite al dipendente Davide CORDARO in misura equivalente all'indennità di posizione organizzativa già in precedenza attribuita al dipendente che ricopriva le medesime funzioni ai sensi del C.C.N.L. 7.4.1999.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa indicate, al dipendente Davide CORDARO, nelle more del completamento della mappatura e dell'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi di funzione che saranno previsti in base a quanto disposto dal C.C.N.L. 2.11.2022, l'indennità di posizione organizzativa, con decorrenza dal 16 dicembre 2022, in ragione dell'espletamento delle funzioni di responsabile temporaneo del servizio di prevenzione e protezione aziendale a lui già affidate con deliberazione n. 791 del 29 aprile 2022;
2. di precisare che trattasi di subentro del dipendente Davide CORDARO nel medesimo incarico di posizione organizzativa previsto dal C.C.N.L.7.4.1999 già in corso alla data indicata dall'articolo 22 del C.C.N.L. 21.5.2018;
3. di confermare che l'importo della relativa indennità è di euro 7.020,00 annui lordi;
4. di precisare che la spesa derivante dall'adozione del provvedimento, pari a euro 7.020,00 annui lordi, è integralmente a carico del fondo per le condizioni di lavoro e incarichi di cui all'articolo 80 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 nelle more dell'istituzione del nuovo fondo denominato "*Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*" previsto dall'articolo 102 del nuovo C.C.N.L. 2.11.2022; essa sarà imputata ai bilanci economici dell'Azienda secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2022	conti diversi	programmi di spesa diversi	voci diverse del costo del personale	292,50
2023 ed esercizi successivi	conti diversi	programmi di spesa diversi	voci diverse del costo del personale	7.020,00

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.